



Trasparenza on line della P.A. e privacy – Le domande più frequenti

1. Cosa si intende per trasparenza online della P.A.?

La trasparenza consiste nella pubblicità di atti, documenti, informazioni e dati propri di ogni amministrazione, resa oggi più semplice e ampia dalla circolazione delle informazioni sulla rete internet a partire dalla loro pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni. Lo scopo è quello di favorire forme diffuse di controllo sull'azione amministrativa, sulle risorse pubbliche e sulle modalità con le quali le pubbliche amministrazioni agiscono per raggiungere i propri obiettivi.

2. Qual è la normativa di riferimento?

Il d.lgs. 14 marzo 2013, n.33 e le sue successive modificazioni e integrazioni (c.d. decreto trasparenza), che ha riordinato la normativa esistente – anche innovandola – fornendo così una disciplina unitaria della trasparenza amministrativa.

3. E' necessario bilanciare le disposizioni sulla trasparenza con quelle in materia di privacy?

Sì. Con l'adozione delle Linee guida del 15 maggio 2014, il Garante è intervenuto proprio per assicurare l'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul web di atti e documenti. Le Linee guida hanno lo scopo di individuare le cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare nei casi in cui effettuano attività di diffusione di dati personali sui propri siti web istituzionali per finalità di trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell'azione amministrativa.

4. Per quale finalità la P.A. deve pubblicare online atti e documenti?

Le Linee guida del Garante distinguono gli obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza (quelli previsti appunto dal decreto trasparenza) e obblighi di pubblicazione per altre finalità.

5. Quali sono gli obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza?

Sono quelli, indicati principalmente nel decreto trasparenza, che riguardano l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni. Comprendono, ad esempio: i dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione; i dati sull'articolazione degli uffici, sulle competenze e sulle risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale; i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli articolazioni; l'illustrazione in forma semplificata dell'organizzazione dell'amministrazione (e per esempio mediante l'organigramma); l'elenco dei numeri telefonici nonché delle caselle di posta elettronica cui il cittadino possa rivolgersi.

6. Quali sono gli altri obblighi di pubblicazione?

Gli obblighi di pubblicazione sono contenuti in specifiche disposizioni di settore e riguardano finalità diverse dalla trasparenza, come quelli che prevedono la pubblicità legale di determinati atti amministrativi. Si pensi, ad esempio nel nostro caso, alle pubblicazioni di deliberazioni, ordinanze, determine sull'albo pretorio online dell'Azienda. In queste ipotesi non si applicano le specifiche previsioni del decreto trasparenza relative all'accesso civico, all'indicizzazione dei motori di ricerca, al riutilizzo, alla durata dell'obbligo di permanenza sul web di 5 anni ecc.

7. Le pubbliche amministrazioni possono pubblicare qualunque dato e informazione personale per finalità di trasparenza?

No. Vale la regola generale per la quale i soggetti pubblici possono diffondere dati personali solo se ciò è consentito da una specifica disposizione di legge o di regolamento.

8. Quali sono i limiti di pubblicazione online di atti e documenti contenenti dati personali?

Dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione dell'atto o del documento nel proprio sito web istituzionale, il soggetto pubblico deve limitarsi a includere negli atti da pubblicare solo quei dati personali necessari e proporzionati alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto. Se sono sensibili (ossia idonei a rivelare ad esempio l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, l'adesione a partiti o sindacati, lo stato di salute e la vita sessuale), o relativi a procedimenti giudiziari, i dati possono essere trattati se indispensabili, ossia se la finalità di trasparenza non può essere conseguita con dati anonimi o dati personali di natura diversa.

9. Cosa deve fare una P.A. prima di pubblicare il documento?

Prima di procedere alla pubblicazione sul proprio sito web la P.A. deve:

- individuare se esiste un presupposto di legge o di regolamento che legittima la diffusione del documento o del dato personale;*
- verificare, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni;*
- sottrarre all'indicizzazione (cioè alla reperibilità sulla rete da parte dei motori di ricerca) i dati sensibili e giudiziari, come ricordati al punto precedente.*

10. Quali dati personali non vanno pubblicati online?

E' vietato diffondere dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o informazioni da cui possa desumersi, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità, handicap fisici e/o psichici. Il Garante ha più volte ribadito la necessità di garantire il rispetto della dignità delle persone, facendo oscurare, ad esempio, dai siti web di diversi Comuni italiani i dati personali contenuti nelle ordinanze con le quali i sindaci disponevano il trattamento sanitario obbligatorio per determinati cittadini.

11. Si possono diffondere dati ulteriori rispetto a quelli per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria?

No, a meno che tali dati non vengano resi effettivamente anonimi e non vi sia più la possibilità di identificare gli interessati, nemmeno indirettamente e in un momento successivo.

12. Come si attua l'anonimizzazione?

Per anonimizzare un documento non basta sostituire il nome e cognome con le iniziali dell'interessato ma occorre oscurare del tutto il nominativo e le altre informazioni riferite all'interessato che ne possono consentire l'identificazione anche a posteriori.

13. E' prevista una durata della pubblicazione?

Sì. Il decreto trasparenza pone un termine generale di mantenimento online delle informazioni pari a 5 anni. Le uniche eccezioni riguardano:

- *gli atti che producono ancora i loro effetti alla scadenza dei cinque anni, che devono rimanere pubblicati effetti fino a che non cessa la produzione dei loro effetti (ad es. le informazioni riferite ai vertici e ai dirigenti della P.A. che vengono aggiornati e possono restare oltre cinque anni, fino alla scadenza del loro mandato);*
- *i dati riguardanti i titolari di incarichi politici, i dirigenti, i consulenti e i collaboratori (che devono rimanere pubblicati per i 3 anni successivi alla scadenza dell'incarico);*
- *i dati per i quali è previsto un termine diverso dalla normativa in materia di privacy.*

E' bene sottolineare che, in ogni caso, una volta raggiunti gli scopi per i quali i dati personali siano stati resi pubblici, gli stessi devono essere oscurati anche prima del termine di 5 anni.

14. Le Linee guida del Garante fanno riferimento a specifici obblighi di pubblicazione?

Sì. Tali obblighi riguardano:

- *i curricula professionali (ad es. dei titolari di indirizzo politico o amministrativi di vertice), nei limiti dei dati pertinenti alla finalità di trasparenza perseguite;*
- *le dichiarazioni dei redditi dei componenti degli organi di indirizzo politico e dei loro familiari, sempre nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza e delle previsioni a tutela dei dati sensibili;*
- *i compensi di alcuni soggetti (ad es. i titolari di incarichi amministrativi di vertice) evitando di pubblicare la versione integrale dei documenti contabili e fiscali o altri dati eccedenti, come ad esempio i recapiti individuali e le coordinate bancarie utilizzate per effettuare i pagamenti;*
- *i provvedimenti amministrativi (ad es. concorsi e prove selettive);*
- *gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici e l'elenco dei soggetti beneficiari.*

15. Gli atti di concessione di benefici economici a determinate categorie di soggetti possono essere pubblicati senza limitazioni?

No. Non possono essere pubblicati i dati identificativi dei soggetti beneficiari di importi inferiori a mille euro nell'anno solare; le informazioni idonee a rivelare lo stato di salute o la situazione di disagio economico –sociale degli interessati; i dati eccedenti e non pertinenti.

16. Le Linee guida si occupano anche dell'albo pretorio online degli Enti?

Sì. Nelle Linee guida il Garante ha ribadito che:

- *la diffusione di dati personali nell'albo pretorio online è lecita solo se prevista da una specifica disposizione di legge o di regolamento;*
- *occorre fare riferimento in ogni caso al principio di pertinenza e non eccedenza e prestare particolare attenzione ai dati sensibili e giudiziari (con la necessità di agire nel rispetto dei propri regolamenti e il divieto assoluto di pubblicare dati idonei a rivelare lo stato di salute);*

- *la diffusione dei dati personali è corretta entro i limiti temporali previsti dalla normativa di riferimento o, in mancanza, di indicazioni, fino al raggiungimento dello scopo per il quale l'atto è stato adottato e i dati resi pubblici;*
- *occorre evitare l'indicizzazione nei motori di ricerca generalisti dei dati personali; contenuti negli atti pubblicati nell'albo pretorio online.*

17. Ci sono limiti al "riutilizzo" dei documenti pubblicati?

Sì. Il principio generale del libero riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici va bilanciato con i principi in materia di protezione dei dati personali, primo fra tutti quello di finalità.

Il Garante ha ritenuto opportuno che i soggetti pubblici inseriscano nella sezione "Amministrazione Trasparente" un alert generale con il quale si informi il pubblico che i dati personali pubblicati sono "riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (...) in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali".

18. Vi è l'obbligo di "indicizzare" i contenuti pubblicati tramite motori di ricerca per finalità di trasparenza?

Sì. Tale obbligo riguarda però i soli casi tassativamente individuati dalle disposizioni in materia di trasparenza, con esclusione dunque degli altri dati che si ha l'obbligo di pubblicare per alte finalità di pubblicità, come ad esempio le pubblicazioni sull'albo pretorio degli enti. Sono, fra l'altro, espressamente all'indicizzazione i dati sensibili e giudiziari (art. 4, comma 1 d.lgs. n. 33/2013 e succ. mm. e ii.). Pertanto, i soggetti destinatari degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo richiamato devono provvedere alla relativa deindicizzazione